



MINISTERO DELLA DIFESA

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale giusta
autorizzaz. n.
22/BV/2016TUY del
25/06/2016.

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

n. 2010 di Rep.

Scrittura Privata per Lavori di interventi di manutenzione ordinaria
dell'impianto di climatizzazione asservente la foresteria del Circolo Ufficiali
di Napoli - Palazzo Bianco - via Cesario Console, 3bis Napoli (NA). Cap.
4386 PG4 UEP 1325/2025/3956 UEE 81484 E.F. 2025, *stipulata a seguito di*
procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 31
Marzo 2023, n. 36.

CODICE ID 2606

CIG: B5C766D5B0

CUP: D61E25000030001

CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO: 02560660611

CODICE FISCALE STAZIONE APPALTANTE: 80002890731

A) Ammontare lavori a base di gara: € 304.123,86

B) di cui oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 66.816,52

C) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 31.538,87

D) ammontare soggetto a ribasso (A - B - C) € 205.768,46

E) dedotto il ribasso offerto del 3,789 % € 7.796,57

F) ammontare netto pari a (D - E) € 197.971,90

G) Imponibile (F + B + C) € 296.327,29

H) I.V.A. al 22 % € 65.192,00

I) Importo dell'Appalto (G + H) € 361.519,29

L) SMI (somma in massa per imprevisti) € 20.403,87

Aggiudicatario: **Ditta IMPRESAR S.R.L**



L'anno **2025**, addì **20 (venti) del mese di Maggio**, a perfezionamento della RDO nr. **5130920**, si conviene e si stipula tra la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto, in questa fase rappresentata dal Funz. Amm. Antonio MASSARO, nato a Fragagnano (TA), il 15/06/1970, domiciliato per la carica presso Marigenimil, munito di firma digitale a lui intestata, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del suddetto Ente, di seguito denominato "Amministrazione" e la sig.ra Angela CALIENDO, nata a Maricanise (CE), il 18/09/1948 ivi residente alla via Cavour nr. 35, identificata con Carta d'Identità n. CA81733NV, rilasciata dal Comune di Maricanise (CE) in data 11/03/2023, in corso di validità, munito di firma digitale, Legale rappresentante della **Ditta IMPRESAR S.R.L**

P R E M E S S O

che, con Atto Autorizzativo n. **101 del 24 febbraio 2025**, questa Direzione del Genio per la Marina Militare ha esperito, per l'appalto dei medesimi lavori, una gara con procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, sulla base del Progetto Esecutivo; a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil TA, il giorno 17 (diciasette) Marzo 2025 con Verbale nr. 34 e in data 26 (ventisei) Marzo 2025 con verbale nr. 38 che in data 15 (quindici) Aprile 2025, con Verbale nr. 46, veniva deliberata ed approvata l'aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed invariabile all'Appaltatore, per un importo complessivo **€ 296.327,29 (duecentonovantaseimilatrecentoventisette/29)**, comprensivo di **€ 31.538,87 (trentunomilacinquecentotrentotto/87)** per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed **€ 66.816,52 (sessantaseimilaottocentosedici/52)** per oneri dei costi della mano d'opera non soggetti a ribasso, oltre ad **€ 65.192,00**



(sessantacinquemilacentonovantadue/00) per aliquota I.V.A. al 22%, che

sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge

190/2014;

si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica,

tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore;

con Atto Dispositivo n. 191 del 28/04/2025 viene impegnata la somma per il

predetto incarico e conseguenti oneri;

che essendo in possesso di Attestazione SOA di classifica III BIS l'impresa è

esonarata dalla presentazione della patente a crediti, rilasciata

dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 81/2008

modificato dalla L. del 29 aprile 2024 n. 56

che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità

giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato appaltatore;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

L'appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga

ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,

con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed

incolumità la prestazione affidata e ad osservare nell'esecuzione degli stessi

tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché

nel relativo capitolato speciale che viene allegato al presente atto formandone

parte integrante e sostanziale.



ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto sono osservate le norme di seguito elencate:

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – di seguito denominato “Regolamento Difesa” recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;
- il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78” di seguito denominato “Codice”;
- D.lgs. 31 Dicembre 2024, n. 209 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici 36/2023”;
- D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal presente contratto;



➤ Decreto 16.09.2022 n.193 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;

➤ R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..

ARTICOLO 3 – Ammontare

L'ammontare dei lavori di cui al presente contratto come riportato nelle premesse e descritti nell'allegato Capitolato speciale è di € **296.327,29**

(duecentonovantaseimilatrecentoventisette/29) a seguito del ribasso offerto

pari al **3,789%**, comprensivo di € **31.538,87**

(trentunomilacinquecentotrentotto/87) per oneri di sicurezza non soggetti

al ribasso d'asta ed € **66.816,52 (sessantaseimilaottocentosedici/52)** per

oneri dei costi della mano d'opera non soggetti a ribasso, oltre ad € **65.192,00**

(sessantacinquemilacentonovantadue/00), per aliquota I.V.A. al 22% che

sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge

190/2014; tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento. Per i

lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei

prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, salvo

quanto previsto dall'art. 120 del Codice. La contabilizzazione sarà eseguita a

corpo.

ARTICOLO 4 – Revisione Prezzi

Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione

prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice

Civile.

Nel caso in cui la durata dei lavori dovesse risultare superiore a un anno, per

effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, il costo dell'opera

(l'importo contrattuale originario al netto del ribasso) subisca una variazione



in aumento, superiore al 3 (tre) per cento, l'appaltatore, dietro presentazione di apposita istanza, debitamente motivata e con l'esplicitazione della modifica intervenuta rispetto alle condizioni rilevabili al momento dell'offerta, ha diritto all'adeguamento dei prezzi nella misura dell'90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 3 (tre) per cento, la stazione appaltante procede d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo d'appalto.

Ai fini dell'accertamento della suddetta variazione, a cura del Direttore dei lavori, si fa riferimento agli indici sintetici dei costi di costruzione pubblicati dall'ISTAT con particolare riguardo alla tipologia del lavoro da eseguire.

Sulla richiesta dell'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della revisione al medesimo riconosciuto.

L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni singolo SAL o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è conguagliabile con gli altri.

Per le variazioni in diminuzione dell'importo contrattuale, si procederà con la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.



ARTICOLO 5 – Consegna, ultimazione dei lavori, programma di

esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori

L'art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e l'esecuzione del contratto.

Il Direttore dei lavori, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni **180 (centoottanta)** solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;
- Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili



all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione dei lavori è ammessa nei casi previsti dall'art. 121 del Codice.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dall'art. 121 del Codice, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate ragioni di pubblico interesse.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile unico di progetto per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli artt. 121 e 122 del Codice. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art 121 comma 8 del Codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal responsabile unico di Progetto per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.



Eventuali lavori complementari, accessori e necessari ai fini della prosecuzione dei lavori potranno essere ordinati dalla Direzione dei lavori solo successivamente all'approvazione della perizia di variante da parte del Committente. Tali lavori saranno:

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti;
- contabilizzati con gli articoli e condizioni tecniche della tariffa contrattuale;
- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 6 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art.120 comma 9 del D.Lgs 36/2023 così come modificato dall'art. 42 del D.Lgs 209/2024, con riferimento al capitolato speciale di appalto posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o in diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

ARTICOLO 7 – Penalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del Codice, così come modificato dall'art. 45 del D.Lgs 209/2024 si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per ritardo è cumulabile con l'eventuale danno da inadempimento.



ARTICOLO 8 – Garanzia

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D-Lgs 36/2023, ha presentato polizza fidejussoria definitiva di € **14.817,00 (quattordicimilaottocentodiciasette/00)** rilasciata dalla **GROUPAMA Assicurazione** agenzia di **Airola (BN)** avente n. **115662895**, redatta in conformità all'art. 117 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

Quest'ultima, è calcolata ai sensi dell'art. 53 comma 4 in applicazione dell'art. 117 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, sul ribasso percentuale offerto pari al **3,789%**.

Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 così come modificato dall'art. 35 del D.Lgs 209/2024 ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi del medesimo articolo comma 4-bis, comma aggiunto dall'art 19 comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite all'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto,



l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita e la ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla.

ARTICOLO 9 –Assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D-Lgs 36/2023 a presentare al responsabile unico di Progetto per la fase di esecuzione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa professionale, in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere è pari ad € **371.031,11 (trecentosettantunomilatrentuno/11)**. Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma indicata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro. La predetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 10 – Applicazione Dei Contratti Collettivi Nazionali Di

Settore

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.lgs 36/2023, sostituito dall'art. 2,



	comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 209/2024, per l'esecuzione dei lavori	
	indicati in oggetto, il Ccnl applicabili al personale dipendente impiegato	
	nell'esecuzione degli stessi in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 sono i	
	CCNL con codice F012, F015, F018.	
	Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. a) dell'allegato I.01 del D.lgs 209/24, i	
	lavori da eseguire ricadono nelle seguenti categorie lavori:	
	- OS 7 con CPV 45320000-6;	
	- OS 28 con CPV 45331220-4;	
	- OS 30 CON CPV 45231400-9.	
	L'operatore economico, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs 36/2023	
	sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024, in sede di	
	presentazione offerta, ha dichiarato di applicare il contratto collettivo F012.	
	Le medesime tutele normative ed economiche devono essere garantite anche	
	ai lavoratori in subappalto;	
	ARTICOLO 11 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore	
	L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui a quanto stabilito nel	
	capitolato allegato; si obbliga, altresì, ad eseguire i predetti lavori e dare per	
	eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e	
	mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei	
	lavoratori, ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le	
	condizioni contenute nel predetto atto, in considerazione che il prezzo	
	complessivo offerto, derivante del suddetto ribasso, applicato all'importo a	
	base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza di cui si è preso atto, è	
	comprensivo del costo del personale e dei costi della sicurezza aziendali	
	(oneri da rischio specifico), che ritiene congrui i prezzi di cui al precedente	



art. 3.

11-a) tutela dei lavoratori e clausola sociale

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile unico di Progetto per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

11-b) Direttore Tecnico dell'Appaltatore

L'appaltatore ha nominato **se stesso**, la sig.ra **Anna Maria GAZZERO CF: GZZNMR74C60B715U** e la Dott.ssa **TERESA GAGLIARDI CF: GGLTRS75A69F839M** quali "Direttori Tecnici" per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione dei lavori a norma del presente atto. Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare le persone di cui sopra, dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori per il necessario assenso del responsabile unico di Progetto della fase di esecuzione. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il



cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

11- c) organizzazione e sicurezza del cantiere

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato resta stabilito quanto segue:

l'appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul cantiere. L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, al predetto D.Lgs. e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori. L'appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori". L'appaltatore dovrà redigere un **Piano operativo di sicurezza** che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa e consegnare alla Direzione Lavori un proprio **piano di sicurezza sostitutivo** entro i termini stabiliti dal Direttore dei lavori. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo. E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le



necessarie informazioni. Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti. E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto. Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13.09.1982, n. 646. L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori. L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede. L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso. Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione



dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo. Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I



materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi. Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.

11-d) Oneri vari a carico dell'Appaltatore

Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, la progettazione "cantierabile" delle opere, (a cura di un professionista iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo



posto a base dell'appalto dalla stazione appaltante, se previsto. L'appaltatore è

soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze,

approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla

stazione appaltante. L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di

progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della

stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la

migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze. All'atto

della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è

tenuto a produrre:

- l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in

quadruplica copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla

Direzione lavori;

- n. 2 copie in formato digitale e n. 3 copie originali firmate dal professionista

e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni,

dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala

appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in

base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;

- nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione

necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate;

- tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti collaudi statici,

omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da

parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di

Mariuginfra, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e dalle

condizioni tecniche del capitolato speciale. Tutti gli oneri connessi

all'esecuzione delle prove e degli accertamenti sopra descritti sono a



carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura, spese all'assistenza tecnica, alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 207/2010. L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

11-e) Trasporti e pesatura di materiali

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore. Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale. Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore. Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.



ARTICOLO 12: Contestazioni in corso di esecuzione

12) a. Al direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'allegato II.14 al codice così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 209/2024, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

12) b. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

12) c. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

12) d. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

12) e. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ARTICOLO 13 - Eccezioni e riserve dell'Esecutore



13) a. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 al codice così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 209/2024, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

13) b. L'affidatario, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilità con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 209/2024.

13) c. Il direttore dei lavori a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul registro di contabilità, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 14 - Accordo Di Collaborazione

Ai sensi dell'art. 82-bis comma 1 del D.lgs 36/2023, giusta art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 209/2024, contenstualmente alla Stipula del presente Atto Negoziale, si procede alla stipula di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione dello stesso, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 del Codice. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.

Lo schema di accordo è stato redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della



fiducia di cui all'articolo 2 del Codice.

L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione della presente Scrittura Privata.

ARTICOLO 15 - Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato dal Ministero della Difesa mediante ordini di pagare con mandati informatici tratti sulla competente Sezione della Tesoreria dello Stato, intestati alla Ditta contraente, estinguibili mediante accreditamento sul c/c bancario avente codice IBAN:

IT80E0200875090000401010969 acceso presso la **BANCA UNICREDIT SpA**, con persona delegata ad operare sul predetto conto sig.ra Angela CALIENDO, nata a Maricanise (CE), il 18/09/1948, ivi residente alla via Cavour nr. 35 cod. fisc. CLNNGI48P58E932W;

Sono previsti stati di avanzamento al raggiungimento di un progressivo importo delle lavorazioni, ai quali verrà sottratto l'anticipo versato ed eventuali penali, come di seguito specificato:

1° - al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale;

2° - al raggiungimento del 90% dell'importo contrattuale;

rata finale del 10% (stato finale) al completamento dell'opera, "ultimazione dei lavori", al netto della quota proporzionale di eventuale anticipazione e/o penali, a seguito del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023 così come modificato dall'art. 40 del D.Lgs 209/2024, alla presentazione del formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.), all'accertamento da parte di questa Direzione della regolarità contributiva (D.U.R.C.) (ciò in ossequio all'art.16 bis della Legge 2/2009) ed



	alla verifica che non ci siano debiti della Ditta nei riguardi dell’Erario dello	
	Stato (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del	
	18/01/2008 pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14/03/2008), all’ attestazione di	
	congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di	
	lavori edili rilasciata ai sensi del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 e	
	all’emissione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero	
	Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione	
	Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT , previa successiva nostra	
	comunicazione.	
	Il saldo allo stato finale subordinato alla costituzione di apposita cauzione o	
	garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023	
	Il riconoscimento della fattura contemplato nel decreto n. 55/2013 non	
	costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo	
	certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il	
	saldo nei termini di legge.	
	La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante	
	ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – della	
	notizia dell’inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla	
	legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti	
	di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in	
	essere il codice identificativo di gara (CIG) e CUP, indicato nelle premesse	



del contratto. La Ditta provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

Resta salvo il diritto della Ditta di richiedere che i pagamenti vengano effettuati in una delle forme previste dal D.P.R. in data 10 febbraio 1984, n. 21. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, eventuali cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere alla stessa notificate. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L'Amministrazione, si riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 44 del D.Lgs 209/2024, è prevista la corresponsione del 20% del valore del contratto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, calcolato sul valore di ciascuna annualità contabile. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. All'acconto viene applicata la trattenuta dello 0,50% che sarà



rimborsata con la rata di saldo subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo stessa. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione e/o il primo stato di avanzamento lavori non potrà essere liquidati prima di febbraio.

Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di febbraio.

Relativamente agli articoli "a corpo" eventualmente previsti in estimativo, la valutazione economica in funzione dell'avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della determinazione e della liquidazione dei suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle varie opere che li costituiscono, giusta condizioni tecniche.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione parziale o totale di uno o più articoli di lavoro "a misura" o "a corpo" previsti in estimativo. Il termine per l'emissione del titolo di pagamento è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dall'emissione del certificato di pagamento.

Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione e/o il primo stato di avanzamento lavori non potrà essere liquidati prima di febbraio. Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di febbraio.



ARTICOLO 16 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data dell'accreditamento a questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

ARTICOLO 17 – Subappalto

Poiché l'Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita istanza, può subappaltare le opere di cui al presente contratto, ivi indicate nelle forme, nei modi e con i limiti di cui all'art. 119 del Codice., così come modificato dall'art. 41 del D.Lgs 209/2024

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, a questa Marigenimil per le conseguenti autorizzazioni.

È fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni o delle varianti, l'istanza di cui all'art. 119 co. 5 del Codice. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori eseguiti in subappalto, soltanto nei casi sanciti dall'art. 119 co.11. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei



suoi confronti, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso di volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento in suo favore ai sensi dell'art. 119 co.11 del Codice.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del Codice, , così come modificato dall'art. 41 del D.Lgs 209/2024, le lavorazioni previste dalle opere descritte e compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono riferite alle seguenti categorie e importi:

CATEGORIE (ID Opere)	IMPORTO Euro (*)	CLASSIFICA	PREVALENTE/ALTRA CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTI
OS 28	€ 142.936,36	I	PREVALENTE	SI	SI Max 49%
OS 30	€ 59.709,48	I	ALTRA CATEG.	SI	100%
OS 7	€ 69.939,15	I	ALTRA CATEG.	SI	100%
			Importo massimo subappaltabile Non si ravvedono presupposti per imporre l'esecuzione di specifiche lavorazioni in capo all'affidatario fermo restando quanto statuito dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, inoltre ai sensi del comma 17 del predetto articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.		
TOTALE	€ 272.584,99				

**escluso oneri per la sicurezza*

NB: Ai sensi dell'art. 119 co.17 del Codice, così come modificato dall'art. 41 del D.Lgs 209/2024 tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, le stesse non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art. 119 del Codice, così come modificato dall'art. 41 del D.Lgs 209/2024, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al



pagamento degli acconti e del saldo.

Nel contratto di subappalto l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e

CUP identificativo del presente contratto d'appalto, apposita clausola

concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.

136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di

nullità assoluta del contratto stesso. L'Appaltatore può affidare in subappalto

le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione

Appaltante solo se dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di

esclusione.

L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la

stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del

contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'Appaltatore trasmette

altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo

ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice. Il

contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,

indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della

stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui ai commi 14 e 15 del citato art.119. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile unico di Progetto per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più subappaltatori impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. La stazione appaltante corrisponde ai sensi dell'art 119 comma 11 del Codice, direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;



c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 18 – Varianti in corso d'opera

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura della prestazione. In corso d'opera, per imprevisti che comportano eventuali ed ulteriori differenti lavorazioni, il direttore dei lavori dovrà segnalare alle superiori autorità, l'ulteriore esigenza,



che eventualmente disponibile nel finanziamento, dovrà essere contabilizzata in base all'analisi dei prezzi allegata al predetto capitolato, detratta del ribasso di cui sopra.

ARTICOLO 19 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente atto negoziale è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice, così come modificato dall'art. 61 del D.Lgs 209/2024 mentre si applica l'art. 25 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 20 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 21 – Imposta sul valore aggiunto

L'I.V.A. con aliquota del **22%**, pari ad **€ 66.907,25** (*sessantaseimilanovecentosette/25*), sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.

Variante alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.

Il numero di P.IVA dell'appaltatore è: **02560660611**;

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.



ARTICOLO 22 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 23 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in in via Finelli lato circumvallazione, snc – 81048 MARZANO APPIO (CE), pec: impresar@pec.cgn.it, ove saranno notificati tutti gli atti necessari per l'esecuzione.

ARTICOLO 24 – Registrazione

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Ai sensi del D.P.R. del **26.04.1986**, n. **131**, art. **5** comma **2**, il presente atto



negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

ARTICOLO 25 – Spese fiscali e pubblicità

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

Il valore dell'imposta di bollo è stata determinata ai sensi dell'art. 18 co. 10 del Codice così come modificato dall'art. 46 del D.Lgs 209/2024, in applicazione della Tabella di cui all'allegato I.4.

Per quanto sopra, l'Appaltatore ha versato in data 16/05/2025 mediante avviso di pagamento con PAGO-PA intestato a Ministero della Difesa Via XX Settembre, 123/A – Roma Codice Fiscale: 80234710582 la somma complessiva di **€ 120,00 (centoventi/00)**. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione della prestazione, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 26 – Recesso dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Codice. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 – ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.



ARTICOLO 27 – Documenti facenti parte della scrittura privata

Fanno parte integrante del presente contratto i documenti di seguito elencati:

- Capitolato Speciale;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- Cronoprogramma;

- nr. 6 Elaborati grafici.

ARTICOLO 28 - trattamento dati personali

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente l'attività esecutiva inerente il presente atto negoziale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 29 – Efficacia

La presente Scrittura Privata mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, è obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, e comunque, dopo la approvazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del R.D. n. 2440/1923 e art. 17 del Codice così come modificato dall'art. 5 del D.Lgs 209/2024.

Il presente atto, dattiloscritto indelebilmente da persona di mia fiducia, consta di numero trenta facciate fin qui, con le sottoscrizioni finali, in formato digitale, ex art. 18 comma 1 D. Lgs. 36/2023 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 209/2024, di seguito apposte.

appaltatore: Angela CALIENDO

amministrazione: F.A. Antonio MASSARO



A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto, di cui agli artt. 6) Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, 7) Penalità, 10) Applicazione Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Settore , 15) Pagamenti, 16) Ritardi nei pagamenti, 17) Subappalto e 26) Recesso dell'Amministrazione, le parti dichiarano espressamente di accettarle.-

Appaltatore: Angela CALIENDO